



DIRETTIVA SUL PRATICANTATO (approvata con delibera 362/62 del 26 gennaio 2017)

Disciplina delle modalità di iscrizione, di svolgimento del praticantato e del tirocinio, nonché della tenuta dei relativi registri. Le precedenti direttive risalgono al 24 maggio 1990, successivamente aggiornata e modificata con delibera n. 122/18 del 2 febbraio 1996 e quindi aggiornata e modificata ulteriormente con delibera n. 444/44 del 14 novembre 2007, in vigore dal 20 marzo 2008.

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

Visto l'articolo 2, comma 5, della Legge n. 17 del 2 febbraio 1990;
Visto gli articoli 6 e 55, comma 3, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328;
Visto il Decreto Ministeriale n.270/2004 e il Decreto Ministeriale 16 marzo 2007;
Visto l'articolo 5 comma 6, Decreto del Presidente del Consiglio 25 gennaio 2008;
Visto l'articolo 45, Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010;
Visto il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;
Vista la legge 14 settembre 2011 n. 148;
Visto l'articolo 9, Legge 24 marzo 2012, n. 27;
Visto l'articolo 6, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
Visto l'art. 1 septies legge 26 maggio 2016, n. 89;
Visto l'art. 8 comma 2 D.M. n. 987/2016.

CONSIDERATO

che alla sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale e di perito industriale laureato sono ammessi, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge, i candidati che abbiano:

- (1.1) compiuto un periodo di tirocinio di diciotto (18) mesi;
- (1.2) completato almeno diciotto (18) mesi di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale (circolare Ministero Giustizia del 4 luglio 2012)
- (1.3) conseguito il diploma di istruzione tecnica superiore (ITS) della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocinio non inferiore a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo (DPCM 25.01.2008)
- (1.4) conseguito il diploma di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTTS) della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocinio non inferiore a sei (6) mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo (art. 55 D.P.R. n. 328/2001)
- (1.5) conseguito la laurea, comprensiva di sei (6) mesi di tirocinio, nelle classi che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'esercizio della professione (articolo 55 D.P.R. n. 328/2001 e s.m.i.)
- (1.6) conseguito il diploma universitario triennale (articolo 8, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e relativa tabella A e s.m.i.);
- (1.7) frequentato con profitto specifici corsi di formazione professionale come previsto dal regolamento approvato dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del D.P.R. n.137/2012 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15 del 15.08.2014).

CONSIDERATO

che il MIUR – Ufficio di Gabinetto, con nota prot. n. 27133 del 28 settembre 2015, ha diffuso un “appunto” dell'Ufficio Legislativo, recante “parere sull'accesso agli esami abilitanti alle professioni di perito agrario, perito industriale, geometra e agrotecnico richiesto dalla DG per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione”, datato 16 giugno 2015, con il quale l'Ufficio si dichiara “favorevole all'equipollenza dei nuovi diplomi a quelli del vecchio ordinamento ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione. Ciò argomentando da quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 6, comma 4, dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 87/2010, per quanto concerne i diplomi di istruzione professionale, e dal compianto disposto dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 88 del 2010, per quanto riguarda, invece, i diplomi di istruzione tecnica”;



che “Tali disposizioni – prosegue la nota – salvaguardano il valore del nuovo diploma a tutti gli effetti previsti dall’ordinamento giuridico e ulteriori rispetto all’iscrizione all’università e alle istituzioni dell’AFAM. Inoltre, l’equipollenza è, altresì, sostenibile alla luce dell’articolo 55 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, che riconosce la possibilità di accesso agli esami abilitanti alle citate professioni ai soggetti in possesso di idoneo diploma di istruzione superiore, nonché, a soggetti che, privi di detti specifici diplomi di istruzione superiore, abbiano conseguito la specifica laurea (comprensiva di un tirocinio di sei mesi)”.

che il Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 all’articolo 45 disciplina il procedimento per l’iscrizione in albi, registri o elenchi per l’esercizio di professioni regolamentate.

che l’accesso all’esame di stato per l’esercizio della professione del perito industriale e del perito industriale laureato è possibile attraverso l’iscrizione ai corsi di laurea professionalizzanti, previa iscrizione nel registro dei praticanti.

che ai sensi e per gli effetti della Legge 26 maggio 2016 n. 89, pubblicata in data 28 maggio, l’iscrizione all’albo professionale dei periti industriali è consentita solo con il possesso del titolo di laurea triennale, di cui all’art. 55, comma 2 lett. d) D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328. La norma prevede altresì un periodo transitorio di cinque anni, durante il quale sarà possibile accedere all’albo con i titoli di studio indicati nel presente preambolo e fino al 28 maggio 2021, salvo ulteriori proroghe.

che conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge n.89/2016 per un periodo di cinque anni dalla sua data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salvo ulteriori proroghe. Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente.

che la presente direttiva conserva validità ed efficacia fino a quando sarà consentito l’accesso alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato previo il conseguimento dei titoli di studio e di formazione previsti dal previgente ordinamento

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA

Art. 1

Ambito di applicazione

La presente direttiva disciplina le modalità di iscrizione e lo svolgimento del tirocinio, nonché la tenuta dei relativi registri da parte degli Organismi territoriali dei Periti industriali e dei Periti Industriali Laureati di cui dall’articolo 2, comma 5, Legge n. 17/1990.

La legge 26 maggio 2016 n. 89 ha modificato la legge 2 febbraio 1990, n. 17, come segue:

a) all’articolo 1, comma 1, le parole: "ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici" sono sostituite dalle seguenti: "a coloro che siano in possesso della laurea di cui all’articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328";

b) all’articolo 2, comma 1, lettera e), le parole: "del diploma di perito industriale" sono sostituite dalle seguenti: "della laurea di cui all’articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328";

c) all’articolo 2, i commi 3 e 4 sono abrogati;

d) all’articolo 3, il comma 3 e’ abrogato.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 *septies*, comma 2, Legge 26 maggio 2016 n. 89, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione infrascritta per un periodo di cinque anni dalla medesima data.

Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente.



La presente direttiva conserva validità ed efficacia fino a quando sarà consentito l'accesso alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato previo il conseguimento dei titoli di studio e di formazione previsti dal previgente ordinamento.

Art. 2

Nozioni e finalità del praticantato e del tirocinio

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 1, il praticantato è l'istituto in forza dal quale il Perito Industriale libero professionista e gli altri liberi professionisti di cui all'art. 2, comma 3.d) della Legge 2 febbraio 1990, n. 17, ammettono il praticante a frequentare il proprio studio.
2. Il periodo di praticantato deve consentire l'acquisizione della pratica professionale inerente alla propria specializzazione e idonea a sostenere l'esame di Stato previsto all'art. 2, comma 2 della Legge n. 17/1990.
3. All'esame di Stato abilitante all'esercizio della libera professione possono partecipare anche coloro che dimostrino di essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 2, commi 3.a), 3.b), 3.c) della Legge 17/1990.
4. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma è da considerarsi equivalente a tutti gli effetti al praticantato.
5. A norma dell'art. 6 DPR 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è il periodo svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi universitari, che, insieme alla laurea triennale, di cui all'art. 55, comma 2, lett. d), consente l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale.
6. Il tirocinio semestrale può essere svolto secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le università, ed eventualmente con gli istituti di istruzione secondaria o con enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore.
7. Il tirocinio può essere anche obbligatorio (stabilito dalle università) o curriculare (scelto dall'interessato nell'ambito delle opzioni consentite o approvate dalle università) ed è svolto all'interno dei percorsi formativi accademici. Esso produce crediti utili al raggiungimento di quelli necessari per il conseguimento del titolo. Altresì ha carattere professionalizzante ed è utile al candidato per la scelta della sezione alla quale accedere ai fini dell'ammissione all'esame di Stato.

Art. 3

Iscrizione nel registro dei praticanti

1. Presso ciascun Collegio è tenuto un registro dei praticanti nel quale vengono iscritti coloro che, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli che seguono, intraprendono l'iter formativo per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale e di perito industriale laureato.
2. Possono essere iscritti al registro coloro che hanno conseguito il diploma del corso di studi di perito industriale, ovvero hanno conseguito il diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico per gli indirizzi, di cui all'art. 4, comma 1, D.P.R. 15 marzo 2010 n. 88:
 - a) Meccanica, Meccatronica ed Energia;
 - b) Trasporti e Logistica;
 - c) Elettronica ed Elettrotecnica;
 - d) Informatica e Telecomunicazioni;
 - e) Grafica e Comunicazione;
 - f) Chimica, Materiali e Biotecnologie;
 - g) Sistema Moda;
 - h) Agraria, Agroalimentare e Agroindustria;
 - i) Costruzioni, Ambiente e Territorio.
3. I diplomi del vecchio ordinamento di geometra, perito agrario, agrotecnico e perito industriale sono equipollenti ai nuovi diplomi di istruzione tecnica, di cui all'art. 6 comma 4, D.P.R. n. 88, ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione, ivi compresa la professione di perito industriale nelle relative specializzazioni.
4. A norma dell'art. 6, comma 2, D.P.R. 9 agosto 2012, n. 137, tutti gli aspiranti all'esame di Stato, ivi compresi coloro che siano iscritti ai corsi di laurea professionalizzante, dovranno essere iscritti nel Registro dei Praticanti, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.
5. L'Organismo Territoriale deve provvedere alla delibera di iscrizione nel Registro dei Praticanti entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.



Art. 4.

Durata del praticantato e del tirocinio

1. La durata del praticantato e delle forme equivalenti indicate all'art. 2, comma 3 della Legge 17/1990 è di 18 mesi.
2. La durata del tirocinio per i candidati in possesso di laurea triennale è stabilita all'art. 55, comma 1, DPR 5 giugno 2001, n. 328. Esso non può essere inferiore ai sei mesi, che siano reali o convenzionali, anche nel caso in cui la durata risulti stabilita in ore.
3. Ai fini dell'accesso agli esami di abilitazione con la laurea triennale, è possibile riconoscere il periodo di tirocinio, svolto attraverso il superamento di materie di laboratorio, compresi nel piano di studio, o nei periodi di alternanza scuola/lavoro, laddove risultanti dal certificato di esami superati, emesso dall'Ateneo.
4. Con il titolo di laurea ad orientamento professionale il tirocinio è assolto automaticamente durante il percorso formativo.

Art. 5

Modalità di svolgimento del praticantato e Obblighi del praticante e del professionista

1. Il praticante deve eseguire diligentemente le disposizioni del professionista garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed è tenuto all'osservanza delle norme di etica professionale propria dei liberi professionisti.
2. Il praticantato, per sua natura e finalità, deve essere effettivo e continuativo. Di conseguenza, esclude ogni rapporto di lavoro subordinato fra le parti ed è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno.
3. Esso è altresì incompatibile con rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale, se questi ne pregiudicano i caratteri di effettività e continuità di cui al comma 2.
4. Al fine di garantire l'ottimale svolgimento del periodo di tirocinio ciascun professionista affidatario, non potrà ammettere contemporaneamente più di tre praticanti presso il proprio studio, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio sulla base dei criteri concernenti l'attività professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa come stabiliti dal regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del D.P.R. n. 137/2012.
5. Il professionista affidatario deve impegnarsi all'istruzione del praticante, ha il dovere di impartire al praticante le nozioni tecniche e deontologiche, che sono poste a fondamento della professione, nonché a produrre le dichiarazioni previste dalla presente Direttiva.
6. E' facoltà del Presidente del Collegio verificare il livello di apprendimento del praticante ogni sei mesi mediante un colloquio finalizzato a fornire le corrette indicazioni al praticante per la prosecuzione del periodo di tirocinio mediante suggerimenti, consigli e pareri. Il Presidente può avvalersi di un'apposita commissione nominata dal consiglio del collegio.
7. Il praticante al compimento della pratica professionale deve produrre un curriculum, sottoscritto anche dal professionista affidatario, attestante le funzioni svolte ed eventuali studi compiuti che sarà allegato, a cura del praticante, alla domanda di ammissione all'esame di stato; tale documento è previsto dall'Ordinanza Ministero Istruzione per l'indizione degli esami di stato per l'abilitazione della professione di perito industriale e di perito industriale laureato.
8. Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D.P.R. n. 137/2012.
9. La tutela assicurativa del praticante contro gli infortuni è disciplinata dalle norme vigenti¹.
10. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della Legge 24 marzo 2012 n. 27.

Art. 6

Titolo di studio

¹ Alla data di approvazione delle presenti direttive trova applicazione la nota INAIL del 9 luglio 2004, n.1399 la quale chiarisce che "... i praticanti, per l'attività gratuita svolta presso gli studi professionali, devono intendersi esclusi da ogni obbligo assicurativo."



1. Fermo restando quanto prescritto all'articolo 3 della presente direttiva, per l'iscrizione nel Registro dei Praticanti è necessario il possesso della laurea triennale di cui all'art. 55 comma 2 lett. d) D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328.
2. Fino al 28 maggio 2021, in mancanza di deroghe stabilite dall'ordinamento, sarà possibile chiedere l'iscrizione nel Registro a coloro che abbiano conseguito il diploma di Maturità Tecnica Industriale presso un Istituto Tecnico Statale o presso un Istituto Tecnico legalmente riconosciuto oppure con il diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico (D.P.R. n. 88/2010).
3. Vengono altresì iscritti nel Registro dei Praticanti ai soli fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione:
 - a) coloro i quali, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui sopra, hanno conseguito la laurea triennale, comprensivo del tirocinio semestrale di cui all'art. 1, nelle classi indicate all'art. 55, comma 2, lett. d) DPR 5 giugno 2001, n. 328;
 - b) coloro i quali, in possesso del diploma specifico di Maturità Tecnica Industriale conseguito presso un Istituto Tecnico Statale o presso un Istituto Tecnico legalmente riconosciuto ovvero diploma di istruzione tecnica o ad esso equipollente, hanno frequentato con esito positivo i corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all'art. 55, comma 3, DPR n. 328/2001;
 - c) coloro i quali hanno conseguito il diploma universitario triennale, secondo la Tabella A allegata al DPR 5 giugno 2001, n. 328 (art. 8, comma 3, DPR 328/2001);
 - d) coloro i quali hanno conseguito il diploma di istruzione tecnica superiore (ITS) della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocinio non inferiore a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo (DPCM 25.01.2008).
4. Sono altresì iscritti nel Registro dei Praticanti anche coloro che, pur non avendo conseguito il titolo finale, siano iscritti all'Università ai corsi di laurea professionalizzante, come previsto dall'art. 8 comma 2 D.M. n. 987/2016, oppure ad altri corsi di laurea convenzionati con l'ordine territoriale ai fini del tirocinio.

Art. 7.

Registro dei Praticanti

1. Ciascun Organismo Territoriale dei Periti Industriali provvede ad istituire il Registro dei Praticanti, nel quale devono essere iscritti coloro che, muniti del titolo di studio di cui all'art. 6 della presente Direttiva, intendono svolgere la pratica professionale, ovvero essere ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione.
2. Nello stesso Registro saranno iscritti tutti coloro che siano in possesso della laurea triennale nonché coloro che siano iscritti nei corsi di laurea professionalizzante.
3. Fino al 28 maggio 2021, salvo ulteriori proroghe stabilite dalla legge, sono iscritti altresì coloro i quali possono dimostrare, con adeguata documentazione, di essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 2, comma 3.a), 3.b), 3.c) della Legge n. 17/1990, nonché dei titoli di studio previsti all'art. 4, comma 2, e intendono essere ammessi agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione.
4. Dal Registro dei Praticanti dovrà risultare per ogni iscritto:
 - a) il numero d'ordine attribuito al praticante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza o domicilio, il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'Istituto scolastico o Università presso il quale è stato conseguito e la data di conseguimento, specializzazione/sezione, codice fiscale, l'attestazione dell'Università recante il compiuto svolgimento del previsto tirocinio;
 - b) cognome, nome e domicilio professionale del professionista affidatario presso il quale viene svolta la pratica;
 - c) data di decorrenza dell'iscrizione;
 - d) data di iscrizione nel Registro;
 - e) ove previsto, dati anagrafici del professionista, con almeno cinque anni di iscrizione nell'Albo Professionale, presso il quale si svolge il praticantato, Albo di appartenenza, numero di iscrizione, codice fiscale, numero di partita IVA ed indirizzo dello studio, ovvero tutti i dati dimostranti l'avvenuta effettuazione di attività equivalente ed alternativa al praticantato, ai sensi dell'art. 2, commi 3.a), 3.b), 3.c) della Legge 17/1990;
 - f) data di presentazione delle relazioni semestrali,
 - g) eventuali provvedimenti di sospensione della pratica;



- h) data di compimento del periodo di praticantato;
- i) data di rilascio del certificato di compiuta pratica;
- l) ogni altro fatto modificativo riguardante il praticante e lo svolgimento della pratica;
- m) data della cancellazione con relativa motivazione;
- n) eventuali notizie utili allo svolgimento della pratica professionale.

5. Il Registro, tenuto presso la Segreteria del Collegio, deve essere numerato e vidimato in ogni foglio dal Presidente del Collegio.

6. La pratica deve essere effettuata presso un Perito Industriale, Ingegnere o altro professionista di cui all'art. 2, comma 3, lett. d) e comma 4 della Legge 17/1990 che eserciti l'attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante, iscritti nei rispettivi Albi professionali da almeno un quinquennio.

7. Sono considerati altri professionisti in settori affini, ai soli fini di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 2 della citata legge n. 17/1990, quelli delle professioni di seguito elencate, purché esercitanti attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante:

- per la specializzazione Chimica Conciaria: Dottore in Chimica e Biologo;
- per la specializzazione Chimica Industriale, ovvero Chimico: Dottore in Chimica e Biologo;
- per la specializzazione Industria Tintoria: Dottore in Chimica;
- per la specializzazione Edilizia: Architetto e Geometra;
- per la specializzazione Industria Mineraria: Geologo.

8. L'iscritto nell'albo professionale il quale, dopo l'entrata in vigore del D.L. 15 febbraio 1969, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 aprile 1969, n. 119, abbia conseguito un secondo diploma di maturità tecnica industriale in una specializzazione diversa da quella iniziale, ovvero dei titoli di studio di cui all'art. 3 e 6 della presente direttiva, se intende ottenere l'iscrizione nell'Albo professionale anche per questa seconda specializzazione, deve iscriversi nel Registro dei Praticanti per poi sostenere gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, senza la necessità di sottoporsi alla procedura del praticantato ovvero ad una delle altre forme di attività equivalenti.

Art. 8

Iscrizione nel Registro dei Praticanti

1. L'iscrizione nel Registro dei Praticanti si ottiene a seguito di istanza, redatta in carta legale e rivolta al Presidente dell'Organismo Territoriale di residenza o domicilio del richiedente e, ove non esista, all'Organismo Territoriale viciniore.

2. In quanto applicabile, nella domanda il richiedente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve dichiarare:

- a) luogo e data di nascita;
- b) codice fiscale;
- c) la propria residenza anagrafica o domicilio professionale;
- d) titoli di studio di cui all'articolo 3 e 6, anno di conseguimento e Istituto Scolastico;
- e) godimento dei diritti civili;
- f) altri titoli di studio o di frequenza che possono essere valutati quali periodi sostitutivi o compensativi del periodo di pratica.
- g) possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea o il possesso di regolare permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 286/1998 e D.P.R. n. 394/1999.
- h) due fotografie formato tessera firmate dal richiedente.
- i) di effettuare la pratica professionale a tempo pieno, di non svolgere praticantato per altra specializzazione e/o altre attività professionali, ovvero di aver acquisito uno dei tre requisiti equivalenti ed alternativi al praticantato (art. 2, comma 3, lett. a), b), c) Legge 17/1990).
- l) certificato generale del Casellario Giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;

3. I controlli relativi alla dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 del presente articolo, devono essere effettuati dai Collegi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – artt. 71, 75 e 76.

4. Sono parte integrante dell'istanza:

- a) dichiarazione del professionista affidatario, di cui all'art. 2, comma 3.d) e comma 4 della Legge n. 17/1990, di aver ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio per lo svolgimento della pratica,



precisando quanti praticanti frequentano il proprio studio e di responsabilità nei confronti dello stesso, sia sotto il profilo tecnico professionale che deontologico;

b) dichiarazione del professionista affidatario e del praticante attestante la conoscenza e l'accettazione delle presenti direttive. professionista

5. - Il cittadino comunitario, che sia in possesso di un titolo rilasciato da uno Stato membro della Unione Europea, può chiedere l'iscrizione al Registro dei praticanti previo riconoscimento del proprio titolo dai competenti Uffici Scolastici Regionali.

6. - Il cittadino di uno Stato non appartenente alla Comunità Europea, che abbia conseguito il titolo di studio all'estero, deve documentare l'equipollenza del medesimo a quello prescritto per l'iscrizione al Registro dei Praticanti, secondo quanto previsto dall'art. 48 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, nonché dall'art. 387 D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante disposizioni in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

7. Può, altresì, essere iscritto al Registro dei Praticanti colui che è in possesso del diploma di Perito Industriale, ovvero di uno dei titoli di studio di cui all'articolo 3 e 6 della presente Direttiva, anche in difetto della cittadinanza italiana purché documenti uno dei requisiti stabiliti dal comma 2, lettera c), del presente articolo;

8.- -ricevuta del versamento della tassa di iscrizione nel Registro dei Praticanti nella misura determinata dall'Organismo Territoriale ai sensi dell'art. 7, secondo comma del D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, secondo quanto indicato all'art. XX della presente Direttiva;

9. - Ai sensi del citato DPR n. 403/1998, i controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive, di cui alle lettere che precedono, devono essere effettuati dai Collegi, i quali possono sempre richiedere i documenti in originale.

10. La domanda, sottoscritta dal richiedente, deve elencare i documenti allegati e contenere l'esplicita dichiarazione attestante la conoscenza e l'accettazione della presente Direttiva, l'impegno alla sua osservanza e dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro 30 giorni dal verificarsi delle stesse.

11. Al momento della ricezione della domanda di iscrizione l'Organismo Territoriale deve apporre sulla stessa timbro e data di ricevimento.

12. Al praticante deve essere rilasciata ricevuta di presentazione se la domanda è consegnata direttamente all'Organismo Territoriale. Per le domande inoltrate tramite l'Amministrazione Postale avrà valore la data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento ovvero la data di consegna se effettuata a mezzo posta elettronica certificata, in applicazione dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.

13. La domanda priva di alcuna delle dichiarazioni e/o dei documenti sopra indicati è improponibile e si intende quindi come non presentata, ancorché munita di timbro del Collegio con la data di ricevimento.

14. Il praticante può frequentare uno studio di un professionista sito in provincia diversa da quella della propria residenza.

15. Si può essere iscritti nel registro dei praticanti di un solo Collegio.

Art. 9

Delibera di iscrizione

1. Verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della presente direttiva, l'Organismo Territoriale provvede alla delibera di iscrizione nel Registro dei Praticanti ovvero al suo rigetto entro 60 giorni dalla data della regolare presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 59/2010, salvo la non compiuta istruzione della stessa per motivi non imputabili al Consiglio del Collegio. La delibera di rigetto deve essere motivata.

2. La Segreteria dell'Organismo Territoriale provvede entro quindici giorni dalla data della deliberazione adottata a darne comunicazione all'interessato, al professionista ed agli eventuali soggetti di cui al comma 6 dell'art. 7 della presente Direttiva a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo di posta elettronica certificata, in applicazione dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i., evidenziando che "i praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare" (articolo 6, comma 8, DPR n. 137/2012).



3. L'eventuale carenza dei requisiti di cui all'articolo 6, della presente direttiva comporta il mancato accoglimento della domanda. Il Collegio comunica il diniego al Praticante ed al professionista affidatario con raccomandata con avviso di ricevimento oppure, ove possibile, a mezzo di posta elettronica certificata, in applicazione dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. In calce alla comunicazione devono essere precisati l'indicazione dell'autorità cui ricorrere (ai fini della sua impugnazione) e dei relativi termini (vale a dire, che avverso lo stesso provvedimento "*è dato ricorso al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ai sensi dell'articolo 15 del Regio Decreto n.275/1929 entro trenta giorni dalla notificazione*").

4. Se il praticante svolge il tirocinio presso lo studio di un professionista residente in altra provincia, la deliberazione va comunicata negli stessi termini anche all'Organismo Territoriale di detta provincia.

L'inizio del praticantato decorre dalla data di presentazione della domanda.

Art. 10

Trasferimento del praticante

1. In caso di trasferimento di residenza o domicilio professionale del praticante in altra provincia, lo stesso, per non perdere l'anzianità maturata, entro trenta giorni dal trasferimento, deve presentare domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti all'Organismo Territoriale territorialmente competente unendo il certificato di residenza ovvero dichiarazione di elezione di domicilio professionale, e deve notificare il trasferimento all'Organismo Territoriale di provenienza.

2. L'Organismo Territoriale di provenienza deve trasferire all'Organismo Territoriale di nuova residenza o domicilio tutta la documentazione riguardante il praticante. Il fascicolo deve contenere copia autentica della pagina del registro dei praticanti, riferita al praticante, tutta la documentazione presentata all'atto della prima iscrizione.

3. All'Organismo Territoriale al quale è inoltrata la domanda di trasferimento dovrà essere corrisposta dall'Organismo Territoriale di provenienza una quota della tassa di iscrizione, di cui all'art. 8, comma 8 della presente direttiva, in misura proporzionale al tempo di praticantato ancora da espletare.

4. Il praticante viene iscritto con l'anzianità già maturata e la deliberazione dell'Organismo Territoriale è assunta e comunicata con le modalità previste dall'art. 9 della presente Direttiva.

5. Il praticante che intende completare il periodo di pratica presso altro professionista affidatario, deve darne comunicazione scritta all'Organismo Territoriale, allegando le attestazioni di cessazione e di ammissione rilasciate dal nuovo professionista.

6. Qualora il trasferimento sia consequenziale al decesso del professionista od alla chiusura dello studio dove veniva espletata la pratica, la relativa attestazione è sostituita da idonea documentazione probante da esibire a cura del praticante.

7. Il Collegio verifica la regolarità del periodo di praticantato precedentemente svolto.

Art. 11

Cancellazione dal registro dei praticanti

1. Il Collegio verificato il mancato rispetto di uno dei requisiti richiesti dalle presenti direttive, dispone, con delibera motivata, la cancellazione o il mancato riconoscimento di periodi di pratica

2. Il Collegio provvede in ogni caso, alla cancellazione del praticante dal registro decorsi i cinque anni di validità del certificato di compiuta pratica qualora il praticante stesso non abbia superato l'esame di Stato ai sensi dell'articolo 6 comma 12 del D.P.R. n. 137/2012.

3. Il Collegio provvede alla cancellazione del praticante nell'ipotesi di interruzione della pratica professionale per oltre tre mesi senza giustificato motivo o in caso di mancata ripresa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del DPR n. 137/2012.

4. La comunicazione dei provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo è inviata contestualmente al praticante ed al professionista affidatario, con raccomandata con avviso di ricevimento oppure, ove possibile, a mezzo di posta elettronica certificata, in applicazione dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. In calce alla comunicazione devono essere precisati l'indicazione dell'autorità cui ricorrere (ai fini della sua impugnazione) e dei relativi termini (vale a dire, che avverso lo stesso provvedimento "*è dato ricorso al Consiglio Nazionale Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ai sensi dell'articolo 15 del Regio Decreto n. 275/1929 entro trenta giorni dalla notificazione*").



Art. 12

Convalida del periodo di pratica

1. Ai fini della vigilanza sull'espletamento dei periodi di pratica, il praticante, al termine di ogni semestre (30 giugno e 31 dicembre) o in caso di passaggio da una sede all'altra e al termine del periodo di praticantato, deve presentare, in carta libera, all'Organismo Territoriale un attestato sottoscritto dal professionista comprovante la frequenza regolare dello studio e l'indicazione delle attività svolte. Per coloro che espletano la pratica con attività subordinata, analoga attestazione dovrà essere rilasciata dal datore di lavoro. Il documento rilasciato dalla scuola superiore diretta a fini speciali al positivo termine del ciclo di studi costituisce attestazione di frequenza.

2. La presentazione dell'attestazione convalida il periodo di pratica trascorso.

3. Il mancato invio della a lvo i casi di cui al comma 7 dell'articolo 13 della presente direttiva, sarà considerata interruzione della pratica a far tempo dalla data dell'ultima attestazione presentata. In mancanza di invio della prima attestazione, non si considererà iniziato il periodo di praticantato.

Art. 13

Sospensione del praticantato – Cancellazione – Ricongiunzione

1. Qualsiasi interruzione (eccetto le eventuali sospensioni per brevi malattie non superiore ai venti giorni) sospende la durata della pratica e dovrà essere comunicata all'Organismo Territoriale entro quindici giorni dall'inizio dell'interruzione a cura del praticante e del professionista presso il quale si svolge la pratica, ovvero congiuntamente, con indicazione dei motivi che hanno determinato l'interruzione e la durata.

2. L'Organismo Territoriale deve deliberare l'interruzione del praticantato:

- a) seguito di comunicazione di interruzione da parte del praticante o del professionista o del datore di lavoro;
- b) quando vengono a mancare i requisiti e le disponibilità previste dall'art. 6 della presente Direttiva;
- c) quando vengono a mancare l'attestazione semestrale di frequenza e di profitto del praticante;
- d) qualora, modificandosi le condizioni iniziali, il professionista o il datore di lavoro cessino anche temporaneamente la loro attività.

3. L'interruzione che può dar luogo alla sospensione ed alla cancellazione del Registro dei Praticanti deve essere comunicata al praticante ed al professionista (o datore di lavoro) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di posta elettronica certificata, in applicazione dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i entro 15 giorni dalla delibera, oppure, ove possibile, a mezzo di posta elettronica certificata, in applicazione dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.

4. Ai fini del raggiungimento del prescritto periodo di pratica, il praticantato antecedente alla sospensione si cumula con quello successivamente compiuto.

5. Qualora, dopo una interruzione, il praticante voglia completare il periodo di pratica, dovrà darne comunicazione all'Organismo Territoriale indicando i motivi che hanno determinato l'interruzione.

6. Qualora l'interruzione, non superiore a tre mesi, sia determinata da gravi motivi o circostanze di riconosciuta necessità, è facoltà dell'Organismo Territoriale, dopo valutazione dei motivi addotti, pronunciarsi con delibera motivata sul riconoscimento del periodo di sospensione del praticantato.

7. Non può essere autorizzata la ricongiunzione se l'interruzione è durata oltre sei mesi, a meno che le cause determinanti siano state, la gravidanza, il puerperio o la malattia, oppure la cessazione temporanea dell'attività da parte del professionista (o del datore di lavoro).

8. Al fine del raggiungimento dei periodi necessari per l'ammissione agli esami di abilitazione possono utilizzarsi congiuntamente periodi di praticantato, di contratto di formazione e lavoro, di apprendistato, contratti di inserimento o reinserimento e periodi di attività tecnica subordinata comunque disciplinato dall'ordinamento. Per la pratica effettuata mediante la frequenza ad una scuola superiore biennale diretta a fini speciali occorre aver completato il ciclo con esito favorevole e non sono consentiti congiungimenti di periodi con altre forme di pratica.

9. Le interruzioni della pratica per gravidanza e puerperio, nonché congedo parentale, sono disciplinate dalle disposizioni della legge 30.12.1971 n. 1204 e successive modifiche e integrazioni e dalla Legge n. 53/2000, in quanto applicabili.



Articolo 14

Provvedimenti disciplinari

1. Il praticante deve osservare gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti ed è soggetto al medesimo potere disciplinare ai sensi dell'articolo 6 comma 8 del D.P.R. n. 137/2012.
2. Nel caso in cui al praticante sia irrogata una sanzione disciplinare il Collegio provvede ad annotare la sanzione nella scheda del praticante. Nell'ipotesi di sospensione si applica l'articolo 6 comma 7, del D.P.R. n. 137/2012. Il Collegio provvede alla comunicazione della sanzione irrogata sia al praticante che al professionista affidatario. Nell'ipotesi di cancellazione il Collegio provvede alla cancellazione dal registro dei praticanti.

Art.15

Corso formazione professionale

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifico corso di formazione professionale organizzati dai collegi ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del D.P.R. n. 137/2012.
2. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi o da altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. P.R. n. 137/2012.

Articolo 16

Equiparazione alla pratica professionale

1. Coloro i quali, pur non in possesso del diploma di perito industriale o di istruzione tecnica, indirizzi di cui all'articolo 3 comma 2 e 3 della presente direttiva² e dei titoli di cui all'articolo 6, abbiano conseguito lauree o sostenuto esami dei corsi di laurea presso le facoltà di agraria, ingegneria, geologia, architettura e scienze matematiche, fisiche e naturali, chimica, biologia, tecnico della prevenzione degli ambienti e nei luoghi di lavoro ovvero lauree vecchio ordinamento, purché coerenti con le attività professionali del perito industriale, potranno inoltrare istanza di riconoscimento al Consiglio del Collegio. La documentazione deve essere composta da: istanza di riconoscimento, fotocopia del libretto universitario o fotocopia della laurea conseguita. In caso di presentazione di dichiarazione sostitutiva i collegi sono tenuti ad operare idonei controlli anche a campione secondo il disposto del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
2. Il Consiglio del Collegio, verificata la documentazione, dispone l'equiparazione della laurea o degli esami sostenuti al previsto periodo di tirocinio oppure a parte di esso. Nell'ipotesi positiva, il richiedente deve iscriversi al registro dei praticanti.

Art. 17

Altri percorsi formativi

1. Possono essere riconosciuti, ai fini del tirocinio, anche eventuali corsi – di durata inferiore a quattro semestri³ - di istruzione e formazione integrata superiore o altri corsi, organizzati da collegi, enti di formazione, regioni, scuole, enti pubblici ecc., di durata non inferiore a 120 ore⁴.
2. Il riconoscimento dei corsi ai fini del tirocinio di cui al comma 1, è di competenza del Collegio sulla base dei seguenti criteri:

² Settore tecnologico per gli indirizzi, di cui all'art. 4, comma 1, D.P.R. 15 marzo 2010 n. 88:

a) Meccanica, Meccatronica ed Energia;

b) Trasporti e Logistica;

c) Elettronica ed Elettrotecnica;

d) Informatica e Telecomunicazioni;

e) Grafica e Comunicazione;

f) Chimica, Materiali e Biotecnologie;

g) Sistema Moda;

h) Agraria, Agroalimentare e Agroindustria;

i) Costruzioni, Ambiente e Territorio.

3. I diplomi del vecchio ordinamento di geometra, perito agrario, agrotecnico e perito industriale sono equipollenti ai nuovi diplomi di istruzione tecnica, di cui all'art. 6 comma 4, D.P.R. n. 88, ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione, ivi compresa la professione di perito industriale nelle relative specializzazioni.

³ La durata del corso deve essere certificata dall'Istituto o ente formatore che ha curato il corso

⁴ Sulla base del rapporto 100 ore = 1 mese di pratica



- a) coerenza con l'attività professionale del perito industriale;
 - b) esperienze professionalizzanti;
 - c) insegnamento, secondo le aree modulari obbligatorie:
 - ordinamento professionale;
 - materie caratterizzanti la specializzazione/indirizzo tecnologico conseguito con il diploma,
 - estimo e attività peritale;
 - elementi di diritto civile e legislazione;
3. Il riconoscimento complessivo ai fini del tirocinio non può essere superiore a sei (6) mesi sia nell'ipotesi di svolgimento di un unico corso che di più corsi.

Art. 18

Praticantato equivalente svolto con attività subordinata

1. Il richiedente che abbia conseguito il diploma dopo l'entrata in vigore del D.L. 15 febbraio 1969, convertito con modificazioni dalla Legge 5 aprile 1969, n. 119, e che abbia svolto attività tecnica relativa al diploma per almeno (18) diciotto mesi, può partecipare all'esame di Stato, previa iscrizione nel Registro dei Praticanti.
2. Lo svolgimento, da parte dell'interessato, del periodo di attività tecnica subordinata alternativa alla pratica professionale, deve essere comprovato mediante dichiarazione del (o dei) datore di lavoro presso il quale l'attività tecnica subordinata si è svolta, con l'esibizione del libretto di lavoro attestante la qualifica ricoperta dal perito industriale dipendente, o con altro idoneo mezzo di prova.
3. La dichiarazione dovrà contenere l'indicazione esatta del periodo durante il quale l'attività è stata svolta e la dettagliata descrizione della stessa, in modo da comprovare la effettività e la continuità dell'affidamento all'interessato di funzioni tecniche rientranti nelle materie di attinenza alla specializzazione del perito industriale.
4. L'attività stessa dovrà essere riconosciuta dall'Organismo Territoriale idonea ai fini della pratica di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 12 febbraio 1990, n. 17, sulla base della natura dell'attività svolta dal datore di lavoro e dell'oggetto del contratto di assunzione.
5. Qualora l'attività tecnica subordinata sia stata svolta presso distinti datori di lavoro, se ne può tener conto al fine del raggiungimento del periodo di tirocinio, sempre che tra le prestazioni di lavoro delle quali si intende sommare la durata non intercorra un intervallo superiore a sei mesi. L'intervallo può essere superiore a sei mesi qualora esso dipenda dai motivi indicati al comma 7, art. 13, della presente Direttiva.
6. È facoltà dell'interessato chiedere all'Organismo Territoriale di esprimersi preventivamente sulla idoneità dell'attività tecnica subordinata da lui svolta ai fini del riconoscimento del periodo di pratica professionale.

Art. 19

Praticantato equivalente svolto in attività di insegnamento

1. Possono essere ammessi a partecipare all'esame di Stato, previa iscrizione nel registro dei praticanti, anche coloro i quali abbiano svolto per almeno 18 (diciotto) mesi, presso scuole secondarie di secondo grado statali o legalmente riconosciute, attività di insegnamento tecnico pratico in laboratori o reparti di lavorazione relativi a specializzazioni o ad indirizzi di studio corrispondenti alla specializzazione specifica del diploma posseduto, in quanto tale attività può ritenersi ampiamente soddisfacente i requisiti previsti dall'art. 2, comma 3, lett. a), della Legge 2 febbraio 1990, n. 17.
2. Il periodo di cui al primo comma si considera validamente compiuto anche se l'attività di insegnamento è stata prestata in modo non continuativo e/o presso istituzioni scolastiche diverse, a condizione, comunque, che la stessa sia stata sempre svolta nella medesima materia e con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma. A tal fine farà fede la dichiarazione rilasciata dal o dai Capi degli Istituti presso i quali l'interessato ha prestato servizio.
3. Conservano efficacia ad ogni effetto i provvedimenti adottati, in ordine all'applicazione dell'art. 2.3 lett. a) della L. 2.2.1990 n. 17, dagli Organi professionali, prima dell'approvazione del presente articolo.

Art. 20

Praticantato equivalente svolto con contratto di inserimento o di reinserimento



1. Possono essere ammessi a partecipare all'esame di Stato coloro che siano stati assunti con contratto di inserimento o di reinserimento in un determinato contesto lavorativo, ai sensi dell'art. 54 e ss D.Lgs. 276/2003 e succ. mod. ed integr., mediante un progetto individuale finalizzato all'acquisizione di competenze professionali inerenti alla specializzazione conseguita con il diploma.
2. Il richiedente, che ha usufruito di contratto di inserimento o di reinserimento, tenuto conto che questi hanno una durata minima di 9 mesi e non superiore ai 18, può cumulare più periodi contrattuali o ricongiungere forme di praticantato, con le modalità di cui all'art. 13.

Art. 21

Periodi di pratica presso Uffici Tecnici e Laboratori della P.A. o professionisti dell'Unione Europea

1. Gli Organismo Territoriale possono stipulare apposite convenzioni con gli Uffici del Territorio e Demanio e con gli Uffici Tecnici degli Enti Locali, al fine di consentire ai praticanti la frequenza per un periodo massimo di sei mesi per l'apprendimento delle procedure relative ai settori di attività professionale.
2. Tali convenzioni sono stipulate in base allo schema-tipo elaborato dal Consiglio Nazionale ed allegato alla presente Direttiva.
3. Nell'ambito di tali convenzioni deve essere altresì previsto l'obbligo assicurativo dei praticanti.
4. Qualora le convenzioni predette siano stipulate direttamente dal Consiglio Nazionale ed abbiano finalità tecnico-professionali, il periodo potrà essere riconosciuto ai fini dello svolgimento del praticantato per la durata massima di 12 mesi.
5. La pratica professionale di durata di almeno (18) diciotto mesi, può essere svolta anche presso le strutture delle Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, purché svolgano attività inerenti alla specializzazione o indirizzo specifico relativo al diploma.
6. Per tale forma di praticantato valgono le stesse modalità previste per la pratica svolta presso uno studio professionale. La forma contrattuale di svolgimento della pratica professionale presso le Amministrazioni pubbliche è libera ed esclude ogni rapporto di dipendenza.
7. L'istruzione dei praticanti dovrà essere curata da un funzionario, anche non iscritto all'Ordine o Collegio professionale, il quale sia in possesso di titolo di studio inerente alla specializzazione/indirizzo relativo al diploma del praticante. Nell'ambito di tali forme contrattuali deve essere previsto l'obbligo di cui al comma 3.
8. È consentito lo svolgimento della pratica, per un periodo massimo di sei mesi, svolto nell'ambito dell'Unione Europea presso enti o professionisti con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione ai sensi dell'articolo 6 comma 4 D.P.R. n. 137/2012, i quali esercitino attività professionali attinenti le specializzazioni di Perito Industriale.
9. Il praticante che intende svolgere tirocinio in conformità al comma precedente deve comunicare preventivamente al Collegio: i) l'inizio, ii) l'ente o il professionista ove si intende svolgere il tirocinio, iii) la categoria di appartenenza del professionista o le mansioni che verranno svolte presso l'ente.
10. Il Collegio verifica la coerenza tra le mansioni svolte con le finalità del tirocinio e autorizza il periodo di tirocinio all'estero.
11. I predetti periodi devono essere debitamente documentati al fine di essere riconosciuti validi per il periodo di pratica previsto dall'art. 9 comma 5 D.L. n. 1/2012, conv. in Legge n. 27/2012⁵, che modifica l'art. 2, comma 3, L. n. 17/1990 (18 mesi).

Art. 22.

Validità della pratica svolta con attività tecnica subordinata in epoca precedente il 15 agosto 2012

1. Ai fini della partecipazione agli esami di Stato, restano validi i periodi di praticantato, svolti nelle forme di attività tecnica subordinata, nei cinque anni precedenti il 15 agosto 2012 ovvero dalla data di pubblicazione del D.P.R. 9 agosto 2012 n. 137, anche in mancanza della preliminare iscrizione ne registro dei praticanti⁶.

⁵ DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (12G0009) (GU Serie Generale n.19 del 24-1-2012 - Suppl. Ordinario n. 18): Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2012. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71).

⁶ Solo con l'entrata di vigore del D.P.R. 9 agosto 2012 n. 137 è stato introdotta l'obbligatorietà dell'iscrizione al registro dei praticanti, affinché fosse ritenuto validamente svolto il tirocinio, così come prescrive l'articolo 6 comma 2, D.P.R. cit. Dal momento che l'ordinamento professionale, per i periodi di praticantato svolto nelle forme dell'attività tecnica subordinata, di cui alla Legge 2 febbraio 1990 n. 17, non stabiliva tale obbligatorietà, vale il principio della successione delle leggi nel tempo "*tempus regit actum*".



Art. 23.

Vigilanza e compiuta pratica – Certificato

1. L'Organismo Territoriale vigila sul regolare svolgimento della pratica professionale.
2. Il periodo di pratica professionale deve essere compiuto entro il termine previsto dall'ordinanza con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ogni anno fisserà la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale.
3. L'Organismo Territoriale, verificata la maturazione del periodo di praticantato, ne prende atto, deliberando la cancellazione del praticante dal Registro per compiuta pratica, dandone comunicazione all'interessato entro quindici giorni dalla data della delibera, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure, ove possibile, a mezzo di posta elettronica certificata, in applicazione dell'art. 48, comma 2, del decreto legisla .m.i.
4. A richiesta del praticante ed ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, l'Organismo Territoriale rilascia, in carta legale e nei termini utili, il certificato di compimento della pratica.
5. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni dalla data di compimento del tirocinio senza che segua il superamento dell'esame di Stato. Quando il certificato perde efficacia il competente Consiglio del Collegio provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti.
6. In caso di rigetto della richiesta l'Organismo Territoriale è tenuto a motivare compiutamente le ragioni di diniego.

Art. 24

Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione

1. Le sedi ed i programmi per gli esami di Stato sono stabiliti con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Legge 8 dicembre 1956, n. 1378).
2. I praticanti, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica, dovranno sostenere gli esami di abilitazione nella sede che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca designerà per l'Organismo Territoriale che ha rilasciato il certificato di fine tirocinio.

Art. 25

Corsi preparatori all'esame di Stato

1. Gli Organismo Territoriale potranno istituire corsi preparatori agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione. Tali corsi saranno finalizzati principalmente alla conoscenza della legislazione e normativa professionale, della giurisprudenza professionale e delle norme deontologiche.
2. Il Presidente del Collegio, su conforme parere della apposita Commissione nominata dal Consiglio, rilascerà al termine degli stessi un attestato di frequenza regolare. La frequenza ai corsi non potrà comunque avere valore sostitutivo del praticantato.

Art. 26

Ricorsi

Contro le deliberazioni dell'Organismo Territoriale riguardanti la mancata iscrizione o la intervenuta cancellazione nel Registro Praticanti, l'interessato può ricorrere al Giudice ordinario od amministrativo a seconda dei casi ovvero al Consiglio Nazionale dei Periti industriali e dei Periti Industriali Laureati, a norma dell'art. 15 R.D. 11 febbraio 1929 n. 275.

Art. 27

Elenco dei professionisti formatori per praticantato e tirocinio

Presso il Consiglio Nazionale, è istituito un elenco di professionisti, presso i quali svolgere il tirocinio. In tale elenco sono indicate le generalità e i recapiti del professionista; la professione svolta, l'albo, la data e il numero di iscrizione; la specializzazione e il settore di attività.

Tale elenco è aggiornato annualmente su designazione dell'Organismo Territoriale, previa dichiarazione di disponibilità dei professionisti.



Per ogni Organismo Territoriale, l'elenco deve comprendere un numero di professionisti sufficiente a coprire i settori di specializzazioni in cui l'albo è stato ripartito. Copia dell'elenco è trasmessa ad ogni Organismo Territoriale.

Al Consiglio nazionale spetta la vigilanza sugli iscritti in tale elenco ai fini dell'adempimento dei doveri relativi allo svolgimento del tirocinio, tramite il presidente del Organismo Territoriale cui è iscritto il professionista di cui al comma 1.

Art. 28

Tassa di iscrizione nel Registro dei Praticanti

1. Il Collegio può determinare, ai sensi dell'articolo 7, comma 2^a del D.Lgs. Lgt. 23.11.1944 n. 382, l'ammontare della tassa relativa all'iscrizione nel Registro dei praticanti e potrà essere determinata nella misura del 10% della quota annuale fissata dall'Organismo Territoriale per gli iscritti all'Albo professionale.
2. Il Collegio può determinare eventuali diritti di segreteria.

Art. 29

Entrata in vigore della Direttiva

1. La presente Direttiva, emanata dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali con Delibera n. 362/62 del 26 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della Legge 2 febbraio 1990, n. 17, ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
2. Sono espressamente abrogate tutte le precedenti Direttive emanate dal Consiglio Nazionale in materia.

Art. 30

Norma transitoria

1. I periodi di praticantato regolarmente svolti fino alla data di entrata in vigore della presente Direttiva conservano efficacia e sono quindi computabili ai fini del compimento del periodo di pratica di diciotto (18) mesi anche nelle forme equivalenti.
2. Sono assoggettati alle norme, di cui alla presente direttiva, anche coloro i quali hanno conseguito il Diploma di Perito Industriale prima dell'entrata in vigore della riforma dell'esame di Stato di cui al D.L. 15.2.1969, n. 9 (convertito con modificazioni nella L. 5 aprile 1969, n. 119), nonché coloro i quali, avendo superato l'esame – colloquio prima dell'entrata in vigore della L. 2.2.1990, n. 17, non abbiano, tuttavia, provveduto ad iscriversi all'Albo professionale.
3. A cura dei Consigli dei Collegi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore, la presente Direttiva deve essere comunicata ai praticanti iscritti nel Registro.